

Titolo

PROCESSO SPORTIVO IN GENERE – PRINCIPI GENERALI – AMPIA DISCREZIONALITÀ TECNICA – ONERE DE PROVA

Descrizione

Per impugnare gli atti adottati nell'esercizio di una discrezionalità tecnica particolarmente ampia, non è sufficiente dimostrare che la determinazione assunta sia meramente opinabile sul piano del metodo e del procedimento seguito, perché una tale impostazione condurrebbe il giudice a sostituire la propria valutazione a quella dell'Autorità investita del potere (Cons. Stato, Sez. VI, 30 marzo 2021, n. 2672; Id., Sez. VI, 22 dicembre 2020, n. 8225). Su chi si oppone all'atto grava l'onere di contestare in radice il nucleo dell'apprezzamento complesso, mettendone seriamente in discussione l'attendibilità tecnico-scientifica (Cons. Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2022, n. 10624). [(Nella specie la Corte federale ha ritenuto che, poiché la Lega Nazionale Professionisti di Serie A aveva dato una determinata risposta ad un certo problema tecnico, il giudice (sia pure all'esito di un controllo « intrinseco », che si avvale cioè delle medesime conoscenze tecniche appartenenti alla scienza specialistica applicata dall'Amministrazione) deve limitarsi a verificare se siffatta risposta rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili, ragionevoli e proporzionate, che possono essere date a quel problema alla luce della tecnica, delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto (Cons. Stato, Sez. VI, 7 ottobre 2021, n. 6696)].

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 79/CFA/2022-2023/I

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 44 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0079 CFA del 9 marzo 2023 (Bologna F.C. 1909 S.p.a./Lega Nazionale Professionisti Serie A e altri)